



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO EX ART. 12 L. N. 3/12

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 4/22;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da CANCEDDA LUIGI in data 24.5.2022;

Rilevato che in data 1.12.2022 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione come da relazione depositata telematicamente in data 29.11.2022 : tutti i creditori, infatti, hanno manifestato il proprio consenso, vuoi espressamente vuoi tacitamente, con il conseguente raggiungimento del 100% dei voti favorevoli;

che pertanto deve ritenersi raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012;

che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione depositata in Cancelleria in data 29.11.2022 con la quale ha definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni:

- Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della



proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l' approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 della medesima legge;

- Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo;

- Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

- La valutazione sul punto è positiva. Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, come attestato anche dall'OCC;

Quanto al contenuto dell'accordo, **il piano** prevede :

- messa a disposizione da parte del debitore della somma complessiva di € 64.600, di cui: - € 39.600 in n. 36 versamenti mensili pari ad € 1.100,00 ciascuno da effettuarsi mediante trattenuta diretta sullo stipendio da parte del datore di lavoro, con decorrenza dall'omologazione dell'accordo e per tutta la durata della procedura, durata prevista suddetto termine di 36 mesi;

- ulteriori € 25.000 provenienti da finanza esterna che verrà versata in una unica soluzione dal terzo finanziatore Sig.ra Sale Maria Lavinia, madre del Sig. Cancedda – nata in Nuoro in data 20/12/1956 (C.F.: SLAMLV56T60E736K) - immediatamente alla omologazione dell'Accordo e senza obbligo restitutorio nell'ambito della presente procedura.



La durata dell'accordo è pari a 36 mesi; il piano prevede di eseguire un primo pagamento ai creditori entro il 2022 con la provvista costituita in quella data e successivi pagamenti annuali, l'ultimo dei quali previsto nel 2025, trascorsi 36 mesi dalla omologazione dell'Accordo.

La **proposta** prevede il pagamento ai creditori secondo l'ordine di prelazione previsto dalla legge, come segue:

- i) pagamento integrale dei crediti in prededuzione costituiti dalle spese dell'OCC e Gestore della procedura in prededuzione quantificati in € 5.200;
- ii) pagamento integrale dei crediti privilegiati verso l'erario, precisati dalla Agenzia Entrate per carichi pendenti e dalla Agenzia Entrate Riscossione per i ruoli emessi, pari a € 17.260;
- iii) pagamento in percentuale dei crediti chirografari ammontanti a € 814.246 nella percentuale risultante nell'Accordo pari al 5,18 %;

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili.

L'istante, infatti, a far data dal 1.10.2021 ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con un introito mensile di euro 2.900,00; la finanza esterna viene messa a disposizione dalla signora Sale Maria Lavinia, madre del ricorrente, la quale ha sottoscritto il ricorso con ciò, dunque, assumendo l'impegno indicato in atti senza animo di rivalsa alcuno.

- Del resto, non vi sono ragioni per contestare quanto indicato dall'OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impenna il piano sottostante agli accordi; ii) l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.



Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

- Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

- Quanto alla nomina del liquidatore ex art. 13 l. n. 3/12, si ritiene la stessa non necessaria nel caso di specie, attesa l'assenza di beni mobili o immobili nel patrimonio del debitore da liquidare; del resto, né il debitore nel ricorso né il Gestore della Crisi né fanno richiesta.

Si ritiene, dunque, che competa al Gestore della Crisi provvedere all'incasso delle somme e alla distribuzione del ricavato, nonché alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo con onere di riferire al GD in caso di difficoltà insorte;

- Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

1) **omologa** l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da CANCEDDA LUIGI come meglio generalizzato in atti, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2) **dispone** che il Gestore della Crisi, dott.ssa MONICA AMATI, provveda all'incasso delle somme e proceda alla distribuzione del ricavato secondo accordo.

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;

Rimini, 13/12/2022

Il Giudice Delegato

Rossi Silvia

